Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 2744

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DONNO, LUCIDI, PAGLINI, SANTANGELO, PUGLIA, MANGILI, GIARRUSSO, NUGNES, MORONESE, SCIBONA, CASTALDI, BERTOROTTA, BLUNDO e MONTEVECCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2017

Istituzione dell'attestato di qualità della terra

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto all'istituzione dell'attestato di qualità della terra (AQT), uno strumento la cui finalità è, anzitutto, di garantire una piena e corretta informazione agli operatori del settore e ai cittadini e, al tempo stesso, di tutelare il comparto agricolo e la produzione agroalimentare.

L'AQT attesta la salubrità, la qualità e le caratteristiche chimico-fisiche-pedologiche della coltre superficiale e del substrato dei terreni agricoli. Esso è rilasciato per i terreni agricoli venduti o dati in affitto ad un nuovo affittuario e per i terreni agricoli destinati a colture i cui frutti sono destinati alla vendita, è predisposto dalle Agenzie per l'ambiente competenti per territorio ed ha una validità di cinque anni (articolo 2). La definizione del contenuto dell'AQT è demandata ad un apposito decreto ministeriale (articolo 4).

Della sussistenza di un AQT relativo a un determinato terreno è data pubblicità in sede di visura catastale (articolo 3). Lo stesso articolo stabilisce che il proprietario è tenuto a produrre l'AQT nel caso di vendita, di trasferimento a titolo gratuito o di nuovo affitto di terreni agricoli. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'AQT al potenziale acquirente o al nuovo affittuario all'avvio delle trattative e consegnarlo alla fine delle medesime. Inoltre, nei contratti di compravendita, negli atti di trasferimento a titolo oneroso e nei nuovi contratti di affitto di terreni agricoli deve essere inserita un'apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione concernenti l'AQT.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di tutelare il comparto agricolo e la produzione agroalimentare nonché di garantire una piena e corretta informazione agli operatori del settore e ai cittadini, è istituito l'attestato di qualità della terra (AQT).

Art. 2.

(Attestato di qualità della terra)

1. L'AQT attesta la salubrità, la qualità e le caratteristiche chimico-fisiche-pedologiche della coltre superficiale e del substrato dei terreni classificati come agricoli sulla base degli strumenti catastali, con le modalità definite con il decreto di cui all'articolo 4.

2. L'AQT è prodotto per i terreni agricoli venduti o dati in affitto ad un nuovo affittuario e per i terreni agricoli destinati a colture i cui frutti sono destinati alla vendita.

3. L'AQT è prodotto, su richiesta del proprietario del terreno, dalle Agenzie per la protezione ambientale di cui all'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, competenti per territorio, secondo quanto stabilito con il decreto di cui all'articolo 4.

4. L'AQT ha validità temporale massima di cinque anni dalla data della sua produzione.

Art. 3.

(Pubblicità. Vendita, trasferimento e affitto di terreni agricoli)

1. La sussistenza dell'AQT relativo a un determinato terreno è pubblicata con idonea indicazione in sede di visura catastale.

2. In caso di vendita, di trasferimento a titolo gratuito o di nuovo affitto di terreni di cui al comma 2 dell'articolo 2, ove non ne sia già provvisto, il proprietario è tenuto a richiedere l'AQT e a renderlo disponibile al potenziale acquirente o al nuovo affittuario all'avvio delle rispettive trattative e a consegnarlo all'atto della stipula del rispettivo contratto.

3. Nei contratti di compravendita, negli atti di trasferimento a titolo oneroso e nei nuovi contratti di affitto di terreni di cui al comma 2 dell'articolo 2 è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione concernenti l'AQT. Copia dell'AQT deve essere altresì allegata al contratto.

Art. 4.

(Disposizioni attuative)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) il contenuto dell'AQT, che comprende tutti i dati fattoriali, relativi alla salubrità, alla qualità ed alle caratteristiche chimico-fisiche-pedologiche della coltre superficiale e del substrato del terreno, utili per

la sua valutazione e per il suo confronto con altri terreni, anche sotto il profilo della capacità del terreno stesso di sostenere una o più tipologie di coltura con il costo minore e il minore impatto ambientale; tra tali dati sono comunque compresi:

1) tipologia e classe catastale;

2) scheletro, tessitura della coltre e percentuale di sostanza organica;

3) proprietà fisiche del suolo:

3.1) conducibilità elettrica;

3.2) elementi chimici caratterizzanti;

3.3) limiti e contenuto totale di metalli pesanti;

3.4) acidità del suolo;

3.5) profondità media del substrato;

4) indici biologici;

5) distanza da fattori inquinanti certi, classificata sulla base della tabella di cui all'allegato A;

6) numero di prelievi e carotaggi effettuati per ettaro a fini di analisi; il numero di prelievi e carotaggi deve essere di almeno sei per ettaro e proporzionato alla presenza di uno o più terreni confinanti contaminati;

7) interventi di bonifica già effettuati;

8) colture già effettuate sul medesimo terreno;

9) eventuali precedenti destinazioni del terreno a fini diversi dall'agricoltura;

10) analisi dello stato qualitativo delle acque ad uso irriguo, siano esse di captazione presso falda acquifera ovvero provenienti da impianto acquedotto ovvero provenienti da depurazione di reflui;

b) le modalità per la predisposizione dell'AQT da parte delle Agenzie per la protezione ambientale, con particolare riferimento alla raccolta delle campionature e alla mappatura delle stazioni di campionamento.

ALLEGATO A

(Articolo 4, comma 1, lettera a)*, numero 5))*

Punteggio da attribuire in base alla distanza tra il terreno analizzato e una fonte certa di inquinamento

Distanza	Punteggio
fino a 1 Km	7
da 1 a 2 Km	6
da 2 a 5 Km	5
da 5 a 10 Km	4
da 10 a 20 Km	3
da 20 a 50 Km	2
oltre 5 Km	1

€ 1,00